



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18 DEL 11.03.2022

Premessa

Il regolamento nella sua articolazione fa riferimento al Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni comunali, allo Statuto, e al TUEL.

Il regolamento proposto ha l'obiettivo di essere applicabile tutte le volte in cui l'organo Consiliare potrà essere chiamato a riunirsi in modalità da remoto, anche in situazioni ordinarie, non legate a situazioni pandemiche.

Inoltre tale modalità viene integrata per poter garantire la funzionalità degli organi elettivi e per analogia anche gli organismi interni ai consigli, quali le commissioni.

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio che si tengono mediante videoconferenza da remoto in caso di esigenze di impossibilità nella partecipazione, nonché in presenza di uno stato di emergenza, su decisione del Presidente del Consiglio.
2. Il medesimo regolamento, si applica, compatibilmente con gli strumenti informatici e social a disposizione, anche alle sedute delle Commissioni consiliari, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità delle sedute.

Art. 2 Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020:

- a) pubblicità: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e sono trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale del comune. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo l'art. 22 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni comunali" e le riunioni della Conferenza dei capigruppo. In ogni caso la diffusione

delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alternazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

- b) per le sedute delle commissioni consiliari in videoconferenza il requisito della pubblicità sarà garantito attraverso la pubblicazione dei verbali delle sedute a mezzo del canale istituzionale del comune.
- c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3 Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata per la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio comunale e delle Commissioni comunali deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che partecipano alla riunione in videoconferenza, attraverso l'attivazione della camera per la durata di tutta la seduta;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza delle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari ove necessario;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 Convocazione

1. La convocazione delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari per lo svolgimento delle quali è necessario il ricorso alla videoconferenza deve essere inviata, a cura rispettivamente del Presidente del Consiglio Comunale e dei Presidenti delle commissioni consiliari, a tutti i componenti secondo le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni comunali.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione espressa della modalità di svolgimento (videoconferenza/mista). All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.

Art. 5 Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio e delle sue articolazioni, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6 Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata, da parte del Segretario comunale in caso di Consiglio comunale e da parte del Presidente/ Segretario in caso di Commissione, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.

2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto come da attestazione del Segretario Generale per il Consiglio, e del Segretario di Commissione per le Commissioni Consiliari.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7 Svolgimento delle sedute

1. La seduta in videoconferenza si svolge in sedi diverse dal Comune, pertanto la sede è virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza compreso il Segretario comunale che garantirà lo svolgimento delle funzioni previste all'art. 97, TUEL.
2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale, secondo quanto stabilito dal Regolamento per il Funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni comunali.
3. Il Presidente del Consiglio / Presidente o Vicepresidente di Commissione assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente del Consiglio / Presidente o Vicepresidente di Commissione può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici; in caso di persistenza delle anomalie di collegamento il Presidente del Consiglio / Presidente o Vicepresidente di Commissione dichiara la seduta chiusa dopo aver valutato l'impossibilità nel procedere con i lavori;
 - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento del Consiglio comunale. Il Presidente del consiglio / Presidente o Vicepresidente di Commissione può comunque disporre una sospensione dei lavori

secondo quanto indicato nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, per consentire il rientro degli assenti; si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni comunali. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Consiglieri e l'ottenimento dei pareri necessari.
5. Ciascun atto che debba essere posto all'esame del Consiglio in corso di seduta e che non sia sottoposto a preventiva iscrizione all'ordine del giorno, è depositato, in formato non modificabile e nei termini previamente fissati in sede di Conferenza dei Capigruppo, presso l'ufficio competente e/ o mediante invio all'indirizzo di posta elettronica dei consiglieri.
6. In caso di presentazioni di mozioni urgenti ed interrogazioni poste al di fuori dell'ordine del giorno della seduta si rinvia alle modalità di trattazione stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni comunali.

Art. 8 Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea/Commissione.

Art. 9 Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento generale del Consiglio comunale.

3. Il Presidente del Consiglio può autorizzare interventi da parte di componenti della Giunta o di altri soggetti invitati al Consiglio in relazione a determinati argomenti.
4. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.
5. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il Presidente del Consiglio gestisce il funzionamento dei microfoni sulla base degli interventi prenotati.

Art. 10 Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 - a) per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il Consigliere il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;
 - c) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:
 - a) accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso da ciascun componente che partecipa alla seduta in videoconferenza;
 - b) aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;
 - c) proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:

- a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
- b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio comunale.

Art. 11

Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso. In assenza di un sistema di votazione che garantisca la segretezza del voto il Consiglio Comunale è convocato in presenza.

Art. 12

Verbali

2. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza o sono assenti.
3. Il verbale contiene inoltre:
 - a) la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - b) la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
 - c) l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - d) la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente del consiglio, e l'esito della relativa votazione.
4. La registrazione audio-video della seduta verrà conservata agli atti dell'ufficio Segreteria per la durata prevista dalle norme in vigore.

Art. 13

Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio comunale e in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

[Art. 14](#)
[Norme finali](#)

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, allo statuto, al TUEL e al D.L. n. 18/2020.